

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 20 ottobre 2021

Plenaria

103ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 19,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Gabriele Lanzi, in relazione ad un atto di citazione pendente presso la XVIIIª Sezione civile del Tribunale di Roma (Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2021.

La Giunta ascolta – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento – il senatore LANZI (*M5S*), il quale svolge le proprie argomentazioni difensive in merito ai profili inerenti alla documentazione in esame.

Intervengono per porre all'audito alcuni quesiti il relatore, senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), e i senatori AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) e MALAN (*FdI*), ai quali risponde il senatore LANZI (*M5S*) fornendo gli elementi informativi richiesti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE congeda il senatore Lanzi.

A seguito della richiesta di un chiarimento del senatore CUCCA (*IV-PSI*) circa la circostanza se il senatore Lanzi abbia voluto avvalersi della prerogativa, il PRESIDENTE sottolinea, sul piano procedurale, che l'attivazione del procedimento di verifica della prerogativa è stata richiesta, nel

caso di specie, dal senatore Lanzi, che si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003, inviando a tal fine un'istanza al Presidente del Senato per chiedere il riconoscimento dell'insindacabilità delle opinioni espresse, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) preannuncia fin d'ora una propria proposta conclusiva volta al riconoscimento nel caso di specie della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse, essendo state le dichiarazioni oggetto del procedimento civile in questione pronunciate nell'ambito di una disputa politica ed, altresì, non essendo in alcun modo ascrivibili alla responsabilità del parlamentare in questione i successivi commenti pubblicati da privati sulla vicenda di cui trattasi.

I senatori Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ed EVANGELISTA (*M5S*) prospettano l'opportunità di un breve rinvio della votazione della proposta testé formulata dal senatore Paroli.

Il PRESIDENTE rinvia quindi la votazione alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 14) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9, del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 marzo 2021 e proseguito nelle sedute del 31 marzo, 27 aprile, 5, 12 e 26 maggio, 6 e 13 ottobre 2021.

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), in sede di replica fa presente che il senatore Giovanardi ha inviato in data 19 ottobre 2021 una nuova lettera alla Giunta, nella quale si afferma che il pubblico Ministero dottor Marco Mescolini, che aveva condotto le indagini nella prima fase, era stato poi trasferito dal CSM da Reggio Emilia in Toscana per incompatibilità ambientale. Si sofferma poi sull'attività espletata dal GIP dottor Alberto Ziroldi in relazione all'inchiesta dei cosiddetti «diavoli» di Massa Filanese, svolta nei confronti di un sacerdote e di alcuni genitori di minori per una serie di accuse connesse allo svolgimento di riti satanici. Evidenzia poi che il predetto magistrato avrebbe avuto scarsa serenità nei suoi confronti in relazione alle attività parlamentari svolte a suo tempo per sottolineare l'infondatezza delle accuse al sacerdote in questione (e ai sopracitati genitori successivamente assolti). Sotto-

linea poi che il dottor Zirolodi ha usato nei confronti dell'onorevole Giovanardi, negli atti di propria competenza, termini che evidenziano un atteggiamento anomalo e un'animosità sospetta, accusandolo di rivendicare una concezione dello Stato diversa dallo Stato legale.

Gli elementi posti all'attenzione della Giunta con la predetta lettera dell'onorevole Giovanardi riguardano quindi un *fumus persecutionis* dei magistrati sopracitati.

Si ricorda che il *fumus persecutionis* è stato elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza parlamentare in relazione ai casi di inviolabilità di cui al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Quando viene trasmessa al Senato una richiesta riguardante uno dei predetti casi di inviolabilità di cui al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, la Giunta si sofferma sul *fumus*, respingendo od accogliendo la richiesta dell'autorità a seconda della sussistenza o meno di un *fumus persecutionis*.

Nei casi di insindacabilità delle opinioni espresse di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione il *fumus* è invece irrilevante, come emerge sia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale sia dalla prassi parlamentare. In particolare l'oggetto valutativo nei casi di insindacabilità riguarda solo la ricorrenza o meno di una *opinio* ed altresì il cosiddetto nesso funzionale tra attività *intra moenia* e attività *extra moenia*. Ove sussista una *opinio* ed altresì ove sussista il predetto nesso funzionale tra tale *opinio* e l'attività parlamentare, la Giunta deve riconoscere la prerogativa, a prescindere quindi dalla sussistenza o meno del *fumus persecutionis* e viceversa, ove non sussista, deve non riconoscere la prerogativa, essendo «assorbente» la valutazione del nesso funzionale rispetto a tutti gli altri profili, inclusi il *fumus*. Il relatore ritiene utile precisare che se la Giunta assumesse una decisione su un caso di insindacabilità sulla base del *fumus persecutionis*, trasformerebbe illegittimamente la prerogativa in questione in quella dell'autorizzazione a procedere, vigente prima della riforma del 1993. Infatti, prima della riforma dell'articolo 68 della Costituzione, la Giunta e il Senato valutavano il *fumus persecutionis* e, sulla base di tale giudizio valutativo, autorizzavano o meno l'autorità giudiziaria a procedere nei confronti di un parlamentare.

Appare ovvio che la tematica della riforma dell'articolo 68 e di un eventuale ritorno alla disciplina anteriore alla riforma, che ogni tanto riemerge nel dibattito politico, attiene ad un ambito decisionale diverso da quello proprio della Giunta, ossia all'ambito della revisione costituzionale. Sotto tale profilo, l'eventuale utilizzo improprio da parte della Giunta dell'insindacabilità al fine di introdurre surrettiziamente l'autorizzazione a procedere, non solo sarebbe metodologicamente sbagliato, ma esporrebbe il Senato (e in via indiretta anche l'onorevole Giovanardi) ad un conflitto di attribuzioni promosso dall'autorità giudiziaria di fronte alla Corte costituzionale, che determinerebbe sicuramente la soccombenza del Senato e l'annullamento della delibera adottata dallo stesso.

Quanto alla questione della videoripresa, sollevata dal senatore Giovanardi nella sua precedente lettera dell'11 ottobre 2021, l'autorità giudiziaria ha evidenziato che il procedimento penale è attualmente sospeso in

attesa che il Senato si esprima sull'insindacabilità. L'autorità giudiziaria, nell'integrazione istruttoria pervenuta ed analizzata anche nella scorsa seduta di Giunta, precisa che in virtù di tale sospensione non può ancora procedere all'ammissione delle prove e quindi non può ancora valutare se ammettere o meno la prova della videoripresa. Si evidenzia altresì che nella richiesta per l'emissione del decreto di giudizio immediato il pubblico ministero precisa testualmente, in relazione alla videoripresa in questione, che *«l'utilizzabilità di detti mezzi di ricerca della prova sarà oggetto di successiva valutazione allorquando la fase processuale lo richiederà»*.

Alla luce del quadro fin qui delineato, il relatore, una volta che il Senato si sarà espresso sull'insindacabilità e la sospensione verrà quindi a cessare – con conseguente svolgimento della fase di ammissione delle prove – ribadisce la necessità (sottolineata più volte sia nella seduta del 25 novembre 2020 sia nella seduta del 6 ottobre 2021) di promuovere un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale ove l'autorità giudiziaria decidesse di utilizzare nei confronti dell'ex senatore Giovanardi la videoripresa senza chiedere l'autorizzazione al Senato, atteso che in quel caso la lesione alle attribuzioni del Senato (e in particolare al potere di autorizzare o meno l'utilizzo della videoripresa nei confronti di un senatore) sarebbe attuale e concreta.

Nella presente fase invece il conflitto promosso dal Senato sarebbe dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale per mancanza di attualità della lesione e quindi dell'interesse. Se, infatti, nella fase di ammissione delle prove l'autorità giudiziaria decidesse di chiedere l'autorizzazione all'utilizzo della videoripresa, allora nessuna lesione si determinerebbe, essendo in tale ipotesi il Senato in grado di esercitare il proprio potere autorizzativo, negando o concedendo appunto l'autorizzazione all'utilizzo di tale mezzo di prova.

Alla luce di tale prospettazione, solo ove il giudice decidesse nella successiva fase di ammissione delle prove di utilizzare tale videoregistrazione si potrà sollevare il conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale.

Recependo anche un suggerimento espresso nel corso del dibattito dal senatore Paroli, il relatore ritiene opportuno inserire esplicitamente nella propria proposta conclusiva un'affermazione specifica che evidenzi a chiare lettere che, ove nella successiva fase di ammissione delle prove l'autorità giudiziaria decidesse di utilizzare nei confronti dell'onorevole Giovanardi la videoripresa del Bianchini senza chiedere l'autorizzazione del Senato, ci sarebbe una lesione delle prerogative del Senato, concreta e attuale e idonea a legittimare il sollevamento di un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale.

Precisato quanto sopra e impegnandosi a riportare tale precisazione anche nell'eventuale relazione per l'Assemblea, il relatore conferma la propria proposta illustrata nella seduta del 6 ottobre 2021 e quindi prospetta l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea di dichiarare l'insussistenza dell'insindacabilità per i fatti relativi alle fattispecie conte-

state di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (articolo 326 del codice penale), di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 del codice penale) e di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale) ed altresì che venga invece riconosciuta la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti relativi alla fattispecie contestata di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-*bis* del codice penale).

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) chiede un rinvio della votazione in considerazione della circostanza che diversi membri della Giunta sono impegnati in una concomitante seduta della Commissione Antimafia.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) prospetta la necessità di procedere in questa seduta alla votazione della proposta del relatore, evidenziando che la conclusione dell'*iter* in questione era stata preannunciata e che, proprio in considerazione di tale circostanza, aveva scelto di partecipare alla seduta della Giunta anziché in quella della Commissione Antimafia della quale fa parte.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) manifesta il proprio avviso contrario in ordine alla proposta del relatore, evidenziando l'opportunità di inquadrare la vicenda in questione in un ambito più generale. In particolare, va tenuto conto del linguaggio usato dai magistrati negli atti processuali, che rivela un atteggiamento anomalo e poco sereno.

I comportamenti del senatore Giovanardi hanno un'univocità di direzione, essendo finalizzati a tutelare l'impresa Bianchini rispetto ad un atto di esclusione dalla *white list*, ritenuta dall'*ex* parlamentare in questione illegittima e ingiustificata.

Il senatore MALAN (*FdI*), nel manifestare la propria contrarietà rispetto alla proposta conclusiva prospettata dal relatore, sottolinea che dalle carte processuali emerge un'ingerenza indebita dei magistrati nell'insindacabile opinione politica dell'onorevole Giovanardi. In particolare tale opinione politica viene ritenuta falsa dai magistrati, che espletano un vaglio non consentito rispetto alle opinioni espresse da un parlamentare e che, a seguito di tale indebita valutazione, criminalizzano ingiustificatamente i comportamenti del senatore in questione. Si sofferma poi sulla scarsa serenità dei magistrati procedenti, emergente anche dagli atti processuali.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) manifesta il proprio avviso contrario rispetto alla proposta del relatore, evidenziando che la stessa non tutela adeguatamente le prerogative parlamentari.

Si sofferma poi sulla videoripresa del Bianchini, sottolineando la necessità che il Senato si opponga fin d'ora a tale utilizzazione, non consentita e indebita.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), nel manifestare la propria contrarietà rispetto alla proposta del relatore, evidenzia che univoca risulta la condotta dell'allora senatore Giovanardi ed univoca è anche l'attività parlamentare dello stesso. Alla luce di tale circostanza, non può essere accolta la distinzione che fa il relatore tra alcuni capi di imputazione, per i quali viene riconosciuta la prerogativa, ed altri, per i quali la stessa non viene riconosciuta. Di conseguenza, l'insindacabilità delle opinioni espresse deve riguardare non solo l'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale, di cui all'articolo 341-*bis* del codice penale, ma anche i capi di imputazione attinenti alla rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, di cui all'articolo 326 del codice penale, di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, di cui all'articolo 338 del codice penale ed infine di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, di cui all'articolo 336 del codice penale.

Sul piano tecnico-giuridico è vero che nel caso di specie il *fumus persecutionis* è estraneo alle valutazioni della Giunta, trattandosi di un caso di insindacabilità, ma va comunque considerato che tale persecutorietà è «sintomatica» e significativa rispetto alla vicenda complessiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti del senatore Luigi Cesaro

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 settembre 2021 e proseguito nelle sedute del 6 e 13 ottobre 2021.

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), chiede di rinviare la trattazione del caso in oggetto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Veneto

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2021 e proseguito nella seduta del 13 ottobre 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 6 ottobre 2021 il relatore, senatore Durnwalder, aveva prospettato tre ipotesi per l'assegnazione del seggio rimasto vacante nella Regione Veneto.

Prosegue quindi la discussione generale.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) si riserva di intervenire in una prossima seduta in ragione dell'esigenza di approfondire con la dovuta attenzione le diverse argomentazioni giuridiche prospettate dall'esposizione introduttiva del relatore.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare il relatore per aver riferito alla Giunta le varie tesi interpretative, rileva che legge elettorale presenta indubbe problematiche: non è la prima volta che la Giunta è chiamata ad affrontare le conseguenze connesse a liste di candidati nei collegi plurinominali eccessivamente ridotte che, in caso di loro esaurimento, possono creare difficoltà nell'assegnazione di seggi rimasti vacanti.

In tal senso, se pur in via astratta, la fattispecie in esame potrebbe accostarsi alla vicenda che ha interessato la regione Sicilia ad inizio legislatura; evidenzia tuttavia che le due situazioni sono ben differenziate.

Nel caso del seggio non assegnato in Sicilia, la lista del MoVimento Cinque Stelle scelse deliberatamente di non presentarsi in coalizione con altre liste e di presentare anche i medesimi candidati in diversi collegi proporzionali; nella fattispecie riguardante la regione Veneto si è di fronte ad una circostanza sopravvenuta legata alla prematura scomparsa del senatore Saviane che ha determinato la vacanza di seggio.

Inoltre, mentre nel caso siciliano si dibatteva di una prima attribuzione del seggio, nella regione Veneto si controverte su un subentro rispetto ad un seggio che inizialmente era stato attribuito ad una determinata lista.

Oltre a queste prime osservazioni preliminari, occorre prestare attenzione alle disposizioni della normativa elettorale richiamata dal relatore, rilevando proprio la diversità delle operazioni iniziali ai fini delle prime proclamazioni dalle operazioni successive per il subentro in corso di legislatura.

In sede di prima proclamazione deve certamente tenersi conto dell'articolo 17-*bis* della legge elettorale del Senato che fa rinvio all'articolo 84 della legge elettorale della Camera, ad eccezione dei commi 4, 6 e 7. Resterebbe quindi da applicare il comma 5 che permette di assegnare il seggio non attribuito per esaurimento di candidati ad altra lista facente parte della stessa coalizione. Rileva che nel caso del seggio rimasto vacante in Sicilia si decise in via eccezionale di ricorrere al comma 4, individuando il seggio in altra Regione anche perché il MoVimento Cinque Stelle non si era coalizzato con altre forze politiche.

Nella fattispecie che investe la regione Veneto ci si confronta con un profilo del tutto differente, ossia un subentro in corso di legislatura che richiede di applicare l'articolo 19, comma 2, della legge elettorale del Senato che, nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominali, richiama l'articolo 86 della legge elettorale della Camera che, a sua volta, fa rinvio all'arti-

colo 84, commi 2, 3, 4 e 5. In particolare, sottolinea che il predetto comma 4 – la cui applicazione sarebbe esclusa in sede di prima proclamazione – può, anzi deve trovare applicazione nell'ipotesi di un subentro. Si potrebbe obiettare che andrebbe prima fatto ricorso al comma 5, il quale però espressamente richiede che le operazioni del precedente comma 4 non abbiano avuto esito positivo.

In conclusione, il nodo della questione non attiene all'attribuzione del seggio ad una lista – dato che questa operazione ha già comportato il riconoscimento del seggio alla lista della Lega – bensì l'individuazione del candidato della medesima lista che subentrerebbe al senatore Saviane.

Pertanto, in applicazione dell'articolo 19, comma 2, del Testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica (riguardante nello specifico i subentri in corso di legislatura), il quale rinvia *tout court* all'articolo 86 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che rinvia a sua volta ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 84 ed in considerazione del fatto che il Senato – approvando nella seduta del Senato del 31 luglio 2019 la relazione della Giunta sulla proclamazione di un candidato in Umbria dato che in Sicilia il MoVimento 5 Stelle aveva esaurito i candidati non eletti – ha ritenuto applicabili anche in Senato le norme della legislazione elettorale comportanti lo slittamento tra regioni delle proclamazioni in caso di necessità e, quindi, ha implicitamente reputato non ostativo a tal fine il dettato dell'articolo 57 della Costituzione circa l'elezione a base regionale del Senato, si deve procedere a verificare che la lista Lega ha ottenuto il più alto quoziente, che non ha dato luogo ad attribuzione di seggi nell'ambito delle varie circoscrizioni, nella regione Calabria.

Conseguentemente, il seggio sarebbe da attribuire alla predetta lista nella regione Calabria, al «primo dei non eletti» della lista Lega nella predetta regione, ossia la candidata Clotilde Minasi.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) interviene incidentalmente per obiettare che la ricostruzione interpretativa del senatore Augussori non tiene conto che il Senato, per dettato costituzionale, è eletto a base regionale e che, nel caso della regione Sicilia, il MoVimento Cinque Stelle non era una lista coalizzata.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce che il comma 5 dell'articolo 84 della legge elettorale della Camera – che consentirebbe di attribuire il seggio rimasto vacante ad altra lista coalizzata nella stessa circoscrizione regionale – si applica solo se le operazioni di cui al precedente comma 4 non abbiamo dato un esito positivo. Tuttavia, nel caso della regione Veneto, per le motivazioni esposte, tale ultima disposizione deve essere applicata, permettendo di individuare il candidato subentrante, appartenente alla medesima lista di cui faceva parte il senatore Saviane, in altra circoscrizione regionale, secondo il criterio del più alto quoziente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Emilia-Romagna

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 27 novembre 2018 e proseguito nelle sedute dell'11 e 19 dicembre 2018, del 15 gennaio, 9 aprile, 5 giugno, 23 luglio e 11 settembre 2019, dell'8 gennaio 2020, del 29 luglio e del 13 ottobre 2021.

Il relatore, senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), nel rinviare a quanto già riferito nelle precedenti sedute, ricorda che è pervenuto alla Giunta delle elezioni in data 31 ottobre 2018 – oltre il termine previsto dall'articolo 7, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri per la presentazione dei ricorsi elettorali – un esposto dell'onorevole Ernesto Carbone, candidato per il Partito Democratico in Emilia Romagna nel collegio plurinominal n. 1; in questo esposto si lamenta la condizione di ineleggibilità nella quale si sarebbe trovato il senatore Daniele Manca, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c*) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Il senatore Manca ha quindi presentato una memoria di cui si è dato conto nella seduta della Giunta del 15 gennaio 2019 e che è stata trasmessa a tutti i componenti dello stesso organo il 9 aprile 2019.

Si osserva in via preliminare che il documento presentato dall'onorevole Carbone invita la Giunta ad avviare il procedimento finalizzato all'accertamento della condizione di ineleggibilità e che lo stesso onorevole Carbone è risultato primo dei non eletti nello stesso collegio nel quale è stato poi proclamato eletto il senatore Manca. Si ribadisce quindi che l'istanza prodotta dall'onorevole Carbone – che era certamente nelle condizioni di poter presentare un tempestivo ricorso elettorale e che ha liberamente ritenuto di non attivarsi in questo senso – è stata presentata oltre il termine regolamentare prima richiamato. Ciò nondimeno rileva che la situazione di presunta ineleggibilità è rilevabile d'ufficio dalla Giunta.

Si deve poi sottolineare che la stessa disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, lettera *c*), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 deve essere inquadrata in un contesto normativo che si è nel corso del tempo stratificato e di cui occorre tener conto necessariamente, soprattutto perché in ambito strettamente elettorale si sono susseguite discipline normative che hanno, da ultimo, previsto la configurazione di collegi elettorali molto vasti sia da un punto di vista territoriale che per popolazione, tale da annullare il rischio di *captatio benevolentiae* esercitato da chi riveste la carica di sindaco di un comune il cui numero di abitanti rappresenta, come in questo caso, una percentuale molto bassa del numero di elettori del collegio.

Dopo un intervento incidentale del senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) – il quale fa presente che però la Giunta deve tener conto puntualmente delle norme in vigore e di una loro corretta esegesi –, il senatore

PAROLI (*FIBP-UDC*), riprendendo il suo dire, sottolinea inoltre che non può, d'altro canto, sottrarsi che la permanenza nella carica di sindaco da parte del senatore Manca ha evitato che il comune di Imola fosse esposto, considerata la normativa che anche su questo specifico punto ha subito modifiche nel corso del tempo, ad una serie di conseguenze assai rilevanti sul piano della corretta amministrazione, soprattutto con riferimento agli adempimenti di finanza pubblica cui sono tenuti gli enti locali.

Del resto, simili considerazioni si sono affermate nella stessa giurisprudenza parlamentare poiché nei casi più recenti in cui si è posta analoga questione, la Camera dei deputati, rigettando le conclusioni della Giunta, ha comunque convalidato l'elezione del parlamentare interessato (XV Legislatura, seduta del 7 giugno 2007; XVI, seduta del 21 aprile 2010).

Ribadisce la necessità di raccogliere le valutazioni e gli orientamenti che emergeranno nel corso della discussione, prima di presentare una proposta conclusiva in merito ad una fattispecie oggettivamente complessa.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore BONIFAZI (*IV-PSI*), nel ringraziare il relatore per la ricostruzione della vicenda in esame, rileva che l'articolo 7, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 rappresenta una disposizione che è certamente datata, ma la quale costituisce un dato di diritto incontrovertibile che – come già osservato dal senatore Grasso in precedenti occasioni – va doverosamente applicato, imponendo ai sindaci che si intendono candidare nelle elezioni politiche di dimettersi da questa carica entro un determinato termine.

Pur comprendendo quindi l'esigenza di un aggiornamento della normativa elettorale, ritiene che la disposizione in oggetto, pienamente vigente, vada applicata, sancendo la condizione di ineleggibilità in cui versa il senatore Manca.

Tale posizione da parte del proprio Gruppo di appartenenza è espressa convintamente nella sede istruttoria rappresentata dalla Giunta, fermo restando che la decisione definitiva spetterà all'Assemblea.

Auspica, infine, che l'*iter* di tale questione possa essere concluso rapidamente.

Ad avviso del senatore BALBONI (*FdI*) la lettera dell'articolo 7, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è incontrovertibile, pur essendo ragionevoli le valutazioni *de iure condendo* che sono state ventilate. Infatti, in ambito elettorale, si deve affermare che la forma è sostanza, con riferimento specifico proprio alle cause di ineleggibilità. Ricorda in tal senso il caso emblematico accaduto diversi anni fa di una candidata in un collegio della Sicilia che venne esclusa per mancanza del certificato elettorale.

In conclusione, attesa la doverosa applicazione della disposizione citata, la Giunta non può che procedere alla contestazione dell'elezione del senatore Manca.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), nel preannunciare che il proprio Gruppo si riserva di avanzare eventuali, ulteriori valutazioni in merito, evidenzia che nella controversia in esame non si trovano di fronte solo il senatore controinteressato ed il candidato che ha presentato l'esposto, ma un terzo attore, rappresentato da tutti quei sindaci che non si sono candidati – anche nel caso in cui avrebbero avuto buone possibilità di essere eletti – rispettando quanto stabilito dalla normativa elettorale.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) rileva in primo luogo che la mancata presentazione di un ricorso nei termini previsti dal Regolamento per la verifica dei poteri costituisce un profilo pregiudiziale che andrebbe valutato con attenzione.

In ogni caso, soffermandosi nel merito, non si può trascurare il dettato costituzionale che, nella formulazione dell'articolo 66 della Costituzione, consente, come peraltro rilevato nella memoria difensiva presentata dal professor Luciani per conto del senatore Manca, un margine di apprezzamento nel caso concreto, visto che le Camere, nella loro autonomia, non sono vincolate ad uno stretto automatismo.

Peraltro, occorrerebbe riflettere sul bene giuridico tutelato dall'articolo 7, comma 1, lettera *c*) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in relazione ad un contesto che è sicuramente mutato. In tal senso, per costante giurisprudenza, le norme che prevedono cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione, avendo carattere eccezionale. Secondo l'orientamento della Corte costituzionale, infatti, l'articolo 51 della Costituzione fissa la regola dell'eleggibilità e solo come eccezione contempla l'ineleggibilità. L'interesse pubblico da proteggere secondo la *ratio* della disposizione elettorale citata è quello di evitare che un candidato, a causa della propria posizione nella carica di sindaco, possa alterare la parità di condizione tra tutti i candidati nella competizione elettorale.

Tuttavia, questo interesse meritevole di protezione deve essere vagliato insieme ad altri elementi: in primo luogo, il senatore Manca è stato eletto in un collegio plurinomiale e non in un collegio maggioritario dove competono due candidati; in secondo luogo il suddetto collegio plurinomiale prevede oltre un milione di elettori, a fronte di circa cinquantamila elettori del comune di Imola del quale lo stesso senatore è stato sindaco. Queste circostanze inducono a ritenere che nessun turbamento alla corretta competizione elettorale può essere stato arrecato, tanto più che lo stesso senatore non ricopriva più la carica di sindaco al momento dell'elezione.

Del resto, sulla base di successivi interventi legislativi, se il sindaco si fosse dimesso con largo anticipo, avrebbe esposto il proprio Comune a gravi conseguenze, soprattutto nell'ambito degli adempimenti connessi alla finanza pubblica.

Il complesso delle argomentazioni esposte, insieme ai precedenti maturati nell'altro ramo del Parlamento, impone di adottare una lettura costituzionalmente orientata che rende non solo possibile, bensì doveroso tute-

lare il diritto di elettorato passivo, riconoscendo pertanto la condizione di eleggibilità del senatore Manca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21.